SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L.n.7

Carbonia

Deliberazione	n	58L

Adottata dal Direttore Gener	3 1 MAR, 2005 ale in data			
OGGETTO: stipula contratto collaborazione professionale dr. Piergiorgio Serra Chirurgia P.O Sirai. Approvazione schema contratto.				
Su proposta del Direttore Sanitario il quale,				
PREMESSO	che con propria nota protocollo 158 del 21/03/2005 viene rappresentata alla Direzione Aziendale, la grave carenza di personale medico nell'Unità Operativa di Chirurgia in conseguenza del trasferimento di un dirigente medico presso altro Servizio dell'Azienda per motivati motivi di salute.			
	Che è improcrastinabile l'adozione di idonei provvedimenti per garantire la dotazione minima organica funzionale all'ordinaria attività della Struttura.			
RITENUTO	che in via immediata si possa fronteggiare l'emergenza provvedendo ad instaurare un rapporto di collaborazione con un Dirigente medico in possesso di idonei requisiti ed esperienza professionale.			
ATTESO	che si ritiene di proporre quale professionista per la presente collaborazione il dr. Piergiorgio Serra specializzato in Chirurgia.			
VISTO	il curriculum del dr. Piergiorgio Serra allegato al presente atto.			
VISTO	lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.			

oggetto e compenso della collaborazione";

VISTO

l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone:"

per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo,

PROPONE

- Di stipulare un contratto di diritto privato per la consulenza professionale del Dott. Piergiorgio Serra, in possesso di specializzazione in Chirurgia per l'attività da espletarsi presso l'U.O. di Chirurgia del P.O. Sirai di Carbonia;
- Di determinare la durata del contratto in mesi nove, con un impegno settimanale pari a 38 ore di attività;
- Di determinare il compenso lordo onnicomprensivo per l'intera prestazione in €. 20.999,99.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO

dell'istruttoria svolta dal Direttore Sanitario;

SENTITI

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di stipulare un contratto di diritto privato per la consulenza professionale del Dott. Piergiorgio Serra, in possesso di specializzazione in Chirurgia, per l'attività da espletarsi presso l'U.O. di Chirurgia del P.O. Sirai di Carbonia;
- Di determinare la durata del contratto in mesi nove, con un impegno settimanale pari a 38 ore di attività, scadente il 31/12/2005;
- Di determinare il compenso lordo onnicomprensivo per l'intera prestazione in €. 20.999,99;
- Di movimentare la spesa pari a €. 20.999.99 sul cod. 430701 del piano dei conti aziendale;

Il Direttore Generale

Di approvare l'allegato schema contrattuale.

Dir. Amm.vo

Dir. San.

attesta che la deliberazione n° 584 del 31 MAR. 2005 è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7 a partire dal 1 MAR 7003 al 1 A APR. 2005 Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. È stata posta a disposizione per la consultazione.

Allegati n°

Destinatari:

- > Collegio dei Sindaci
- > Servizio Personale
- > Servizio Affari Generali
- > Servizio Bilancio

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr Giorgio Serra Medico specialista in Chirurgia.

L'anno duemilaquattro il giorno _____ del mese di marzo nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

TRA

E

il dr. Piergiorgio Serra nato a Cagliari il 06/09/1970 residente in Cagliari via della Pineta 201 codice fiscale SRRPGR70P06B354L, in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. del con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. Piergiorgio Serra Medico specialista in Chirurgia con idoneo curriculum.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con il dr. Piergiorgio Serra.

La collaborazione è acquisita:

- 1. con effetto dal _____ per la durata di mesi nove eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda.
- 2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Chirurgia, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante dichiarazione del Responsabile di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
- 3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Chirurgia al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
- 4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile della summenzionata Unità Operativa.
- 5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto pari a nove mesi di € 20999,99 comprensivo di tutti gli oneri, anche

previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;

- 6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
- 7. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
- 8. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
- 9. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo della attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4 PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8 NORMA FINALE

HORWALIN	A The Alaskari	
Le parti convengono che per quanto non espi farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.	ressamente previsto dal presente co	ontratto s
Il contratto è stipulato, in esecuzione alla costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei		che ne
Carbonia, lì		
Il Professionista	Il Direttore Generale Azienda USL 7 Carboni	ıa

(Dr. Emilio Simeone)



DIREZIONE SANITARIA
Prot. Selection 21-03-05

Al Sig. DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Richiesta contratto per U.O. di Chirurgia "Sirai".

VISTA la richiesta del Dott. Mariano Carcassona, Medico Dirigente di 1° livello, afferente alla U.O. di Chirurgia Generale del Presidio "Sirai", tendente ad ottenere assegnazione di servizio al di fuori della stessa U.O. di appartenenza per gravi motivi di salute;

ATTESO che tale richiesta, corredata da valido certificato di temporanea inidoneità, redatta dal Medico competente Dott. Sergio Caracoi, è stata accolta da questa Direzione che ha determinato la temporanea assegnazione del Dott. Carcassona al Distretto Sanitario di Carbonia;

CONSIDERATO che l'organico medico dell'U.O. di Chirurgia del Presidio "Sirai" è già carente di alcune figure di Dirigenti Medici di 1° livello e che l'attività erogata dall'U.O. deve essere mantenuta ai livelli attuali o incrementata, si chiede l'attivazione delle procedure di sostituzione dello stesso Dott. Carcassona con professionista di pari livello;

ESAMINATO il curriculum presentato dal Dott. Giorgio Serra e ritenuto lo stesso valido, si chiede che il Dott. Serra sia chiamato a sostituire temporaneamente il Dott. Carcassona.

Si ritiene urgente l'adozione del provvedimento per i motivi espressi in premessa e per l'approssimarsi della stagione estiva che vedrà ulteriore incremento dell'attività, con relativa diminuzione dei Sanitari per i prevedibili congedi ordinari.

Si fa presente che la spesa per il contratto richiesto rientra nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Distinti saluti,

Il Direttore Sanitario (Dott. Pietro P. Chessa)

CURRICULUM FORMATIVO

Piergiorgio Serra Via della pineta 201 09126 Cagliari Tel 070/302962 340/7954576 e-mail: giorgioserra@tiscalinet.it

1988: diploma di istruzione secondaria presso il Liceo Classico "A. Gramsci" di Carbonia (Ca)

1996: frequenza come studente interno presso il reparto di Chirurgia Toraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu".

dicembre 1997: Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione 107/110 con discussione della tesi "Angioplastica Percutanea Transluminale: Nostra esperienza"

novembre 1998: iscrizione alla scuola di specializzazione in chirurgia generale e frequenza presso la Clinica Chirurgica dell' Ospedale S. Giovanni di Dio con relativa partecipazione all'attività della corsia e della sala operatoria

aprile-settembre 2002: frequenza presso il "Department of General and Vascular surgey" del *Royal Free Hospital NHS Trust* di Londra in qualità di Clinical Research Fellow

novembre 2004: diploma di specializzazione in Chirurgia Generale con la votazione di 50/50 e lode discutendo la tesi "Chirurgia dell'idatidosi epatica: risultati immediati e a distanza su 125 pazienti"

dal 1998: incarichi sostitutivi di Guardia Medica e Turistica presso le AUSL N° 7 e N° 8

novembre 2004: prestazioni occasionali presso il reparto di chirurgia della "Nuova Casa di Cura" di Decimomannu (Ca)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

AREA DIDATTICA E ORIENTAMENTO

40 2 Matr. 15753

Reg. n. 478243

9 I CERTIFICA

che SERRA Piergiorgio nato 11 06/09/1970 a CARBONIA (CA) ha superato, presso questa Universita!, l'esame di laurea in MEDICINA E CHIRURGIA

nel giorno 16/12/1997 con punti 107 su 110 . Numero registro: 173

Titolo tesi:

ANGIOPLASTICA PERCUTANEA TRANSLUMINALE. NOSTRA ESPERIENZA. L'interessato e' stato immatricolato in data 27/09/1989. Si certifica inoltre che la durata legale del cormo e' di 6 anni accademici.

I dati del presente certificato sono ricavati dall' archivio informatizzato dell' Area Didattica e Orientamento dell'Universita' (Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n.39).

Si rilascia in carta libera per gli us... consentiti dalle leggi vigenti.

Cagliari, 11 11/03/2005

L'IMPIEGATO ADDETTO AL RILASCIO

Paola Carta Assistente Amministrativo



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI Via Dei Carroz, 14 - CAGLIARI - Tel. 070/528001 - Fax 070/5280034

Si Certifica che il Dott. SERRA PIERGIORGIO,
nato in CARBONIA (CA) il 06-09-1970, laureato in MEDICINA E
CHIRURGIA presso l'Universita' di CAGLIARI il 16-12-1997,
con voto 107/110, abilitato all'esercizio della professione in
II SESS.98(NOV.) con voto 84/90 e' regolarmente iscritto
all'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI della Provincia di Cagliari, al n.
7469 con anzianita' 21-12-1998.

A carico del sanitario non sono stati adottati provvedimenti disciplinari.

Si rilascia in Carta Libera, per gli usi di legge.

Cagliari, 17-01-2005

Esatti diritti di segreteria

Ricevuta N.

L'operatore

Provincia di Cagliari gi

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE Dott. Refiningo Ibba

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

AREA DIPARTIMENTALE DELLA DIDATTICA

140 1118 Metr. 5785

Reg. n. 450177

SCUOLA I SPECIADIZZAZIONE IN

CHIRUL JIA GENELALE

CERTIFICA

che SERRA dott. Piergiorgio nato 11 04/09/1970

a CARBONIA (CA)

ha superato, presso questa Universita', l'esame di diploma per il consequimento della Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE con indirizzo CHIRURGIA GENERALE il 10/11/2004 riportando la votazione d. 50 su 50 e Lode L'interessato e' stato immatricolato in lata 23/02/1999.

Si certifica inoltre che la durata legale del corso e' di 6 anni accademici.

I dati del presente certificato sono ricevati dall'archivio informatizzato dell' Area-Dipartimentale della Didattica dell'Unaversita' (Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n.39)

> HA SVOLTO LA FORMAZIONE SPECIALISTICA A TEMPO PIENO AI SENSI DEL D.L. N. 257 DEL B.B., 991 ED HA

PERCEPITO LA RELATIVA BORSA DI STUDIO.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalle leggi vicenti.

Cagliari, 11 22/03/2005

L'IMPIEGATO ADDETTO

pag 1 1